

Garanzia - per le difformità e vizi dell'opera - risoluzione del contratto

Appalto - Domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo - Compatibilità - Introduzione nello stesso giudizio ab origine o nel corso del medesimo - Ammissibilità - Modalità - Condizioni - Conseguenze - Compromissione delle potenzialità difensive della controparte o allungamento dei tempi processuali - Esclusione.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 21374 del 25/07/2025 (Rv. 676012 - 01) 187052
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE In genere. In tema di appalto, le domande di risoluzione del contratto e di riduzione del prezzo sono compatibili e possono essere introdotte ab origine nello stesso giudizio, oppure l'una può essere sostituita all'altra nel corso del medesimo, ex art. 1453, secondo comma, c.c., senza il rispetto delle preclusioni di cui all'art. 183 c.p.c. nella formulazione previgente, ratione temporis applicabile, sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali.